



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1461

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

18/12/2022 - 03:24

Indice

1. DDL S. 1461 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1461	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	15
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020	16
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020	19
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020	24
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020	27
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020	30
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020	32
1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020	35
1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020	40
1.3.2.1.9. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020	46
1.3.2.1.10. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020	48
1.4. Trattazione in consultiva	91
1.4.1. Sedute	92
1.4.2. Resoconti sommari	93
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	94
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/07/2020	95
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	97

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/07/2020	98
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020	103
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020	114
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	123
1.4.2.3. Commissione straordinaria diritti umani	134
1.4.2.3.1. Commissione straordinaria diritti umani - Seduta n. 40 (pom.) del 09/09/2020	135

1. DDL S. 1461 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1461
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Iter

28 luglio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1461

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Annamaria Parente](#) ([PD](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#)), [Stefano Bertacco](#) ([Fdi](#)), [Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)), [Francesco Laforgia](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#)), [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#))

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 5 febbraio 2020)

[Antonella Campagna](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Sergio Romagnoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Rossella Accoto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Antonio De Poli](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2020)

[Giorgio Fede](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 9 settembre 2020)
[Donatella Conzatti](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 144 del 7 agosto 2019.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI

Articoli

FORME NON ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Artt.1, 7), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.1, 2), MALATI (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.4), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6), ASSISTENZA SANITARIA (Art.6), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.7, 10), REINTEGRAZIONE NEL GRADO O NELLA QUALIFICA (Art.8), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.9), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 23 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanita'), Diritti umani (aggiunto il 30 luglio 2020; annunciato nella seduta n. 251 del 1 settembre 2020), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1461

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1461

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCERINO**, **PIZZOL**, **PARENTE**, **TOFFANIN**, **BERTACCO**,
UNTERBERGER, **LAFORGIA**, **GUIDOLIN** e **NANNICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare

Onorevoli Senatori. - Assistere una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà di gestione della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.

Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessari ed opportuni interventi di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, in favore delle persone che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legate per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.

Nella XVII legislatura, in Senato, si sono mossi i primi passi in riferimento a questa problematica. L'Italia, infatti, risultava uno dei pochi paesi in Europa dove non era stata riconosciuta e dove non è, ad oggi, tutelata anche da un punto di vista previdenziale la figura del *caregiver* familiare.

Con il termine *caregiver* familiare si designa colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo, che la persona assistita non è più in grado di compiere; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare. Il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi determina frustrazione e possibili problemi economici. Elizabeth Helen Blackburn, premio Nobel per la medicina nel 2009, rilevava nei suoi studi come l'aspettativa di vita per i *caregiver* familiari possa ridursi anche di 17 anni. Per questo la figura del *caregiver* familiare deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato.

Nel dicembre 2017 la figura del *caregiver* familiare è stata individuata con l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio per il 2018), nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con il comma 254, dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento

del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare. Successivamente, con il comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019), il Fondo in parola è stato incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Pertanto, la rimodulazione complessiva della dotazione del Fondo è di 25 milioni negli anni 2019, 2020 e 2021.

La disponibilità del Fondo - sebbene sussista costantemente la necessità di incrementarla e di renderla strutturale - permette di avviare alcune prime importanti misure di sostegno per i *caregiver* familiari. Con la nomina del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e con il riordino delle competenze dei Ministeri previsto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Fondo è passato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al suddetto Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, che ne definisce i criteri e le modalità di utilizzo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

Quello che è mancato al legislatore è stato il tempo, a causa della fine della XVII legislatura, che non ha permesso la puntuale definizione di norme atte a collocare la figura del *caregiver* familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, idoneo a garantire e a tutelare - sotto il profilo del riconoscimento dell'attività svolta, ma anche sotto quello della formazione - diritti soggettivi da esso derivanti.

Pertanto, risulta fondamentale il seguente disegno di legge, il quale apre ad una prima fase di normazione, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del lavoro svolto dal *caregiver* familiare, che rappresenta un valore sociale ed economico per il Paese.

È, dunque, nostro dovere, nell'interesse della collettività, prendere atto del lavoro compiuto nella XVII legislatura e formulare con il presente disegno di legge, in attesa del riordino complessivo della disciplina vigente in materia di disabilità che è stato annunciato dal Governo, una prima serie di norme imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del *caregiver* familiare.

Il testo si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e di assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale risorsa volontaria dei servizi socio-sanitari e sanitari locali di assistenza alla persona e di valorizzazione dell'assistenza domiciliare della persona.

L'articolo 2 reca la definizione della figura di *caregiver* familiare andando a modificare la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205. In particolare, si precisa che l'attività di *caregiver* familiare sia a titolo gratuito.

L'articolo 3 stabilisce che la qualifica di *caregiver* familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, può essere riconosciuta limitatamente ad un familiare per ogni assistito. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare in relazione ad un familiare assistito preclude agli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

L'articolo 4 elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

L'articolo 5 prevede il riconoscimento al *caregiver* familiare della copertura a carico dello Stato, limitatamente a tre anni, dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, che vanno a sommarsi ai contributi da lavoro eventualmente già versati.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore del *caregiver* familiare. In particolare, con il comma 1 si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i LEP nel campo sociale da garantire al *caregiver* familiare, e, parallelamente, con il comma 3, si prevede l'aggiornamento dei LEA da parte della competente Commissione nazionale, attraverso l'inserimento di nuovi servizi, ponendo particolare attenzione alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche.

Con l'articolo 7 si introducono misure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura attraverso il riconoscimento al *caregiver* familiare lavoratore del diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro, anche mediante modalità di lavoro agile. Si prevede inoltre che gli sia riconosciuta la priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina alla residenza dell'assistito.

Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, e di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo si prevede, all'articolo 8, il riconoscimento delle competenze per la certificazione delle stesse, anche ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

L'articolo 9 reca specifiche detrazioni fiscali in favore del *caregiver* familiare per le spese sostenute per l'attività di cura e assistenza.

L'articolo 10 dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti una relazione sullo stato di attuazione della legge e, sulla base di questa, il Governo sia chiamato a valutarne gli effetti.

L'articolo 11 reca, infine, la copertura finanziaria, che si prevede a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il *caregiver* familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale.

Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

« 255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Art. 3.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)

1. La qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito.

2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3.

Art. 4.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

- a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;
- b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980;
- c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;
- d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver*, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).

3. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui al comma 1, lettera a), può revocare il *caregiver* familiare.

4. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

- a) nel caso di revoca di cui al comma 3;
- b) in caso di decesso dell'assistito;
- c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 1, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Tutela previdenziale)

1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, al *caregiver* familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.

2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le misure volte a garantire:

- a*) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b*) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c*) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d*) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e*) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- f*) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;
- g*) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- h*) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
- i*) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- l*) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- m*) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;
- n*) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- o*) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera *b*), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile.

2. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

Art. 8.

(Riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

Art. 9.

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies*), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 10.

(Valutazione di impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1461
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 153 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 164 \(ant.\)](#)

26 febbraio 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

4 marzo 2020

[N. 170 \(ant.\)](#)

11 marzo 2020

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 189 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 191 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 192 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 15 GENNAIO 2020
153^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a Vice Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 41)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seconda seduta antimeridiana si è svolta l'audizione del professor Lazzara. Rammenta inoltre che nella prima seduta antimeridiana è stata sollevata la questione dell'eventuale inconfiribilità dell'incarico al candidato proposto dal Governo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) esplicita l'intenzione di compiere gli approfondimenti necessari in merito a tale questione. Ritiene quindi che la votazione sulla sua proposta di parere possa svolgersi nella giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), premessa l'assenza di un atteggiamento negativo preconcepito nei confronti del candidato, pur prendendo atto delle dichiarazioni di insussistenza di motivi di inconfiribilità e di incompatibilità sottoscritte dal professor Lazzara, rileva l'opportunità di evitare che la Commissione si esprima a favore di una nomina la cui regolarità potrebbe successivamente essere contestata.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di deliberare in un quadro di sufficiente chiarezza e che in generale sia da dedicare la massima attenzione all'esame delle proposte di nomina, le quali non devono in alcun caso essere oggetto di gestione frettolosa. Coglie l'occasione per rimarcare, in parallelo, la presentazione di atti di sindacato ispettivo presentati dal proprio Gruppo riguardanti l'attuale gestione dell'INPS.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricordato il condivisibile impegno costantemente riservato dal Movimento 5 Stelle al tema della trasparenza nelle scelte politiche, richiama l'opportunità di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame quando sarà disponibile una interpretazione certa e univoca sulla questione sollevata.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) osserva che l'orientamento di non procedere immediatamente alla votazione è funzionale proprio all'esigenza di compiere un approfondimento doveroso.

La relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) precisa l'intenzione di ottenere i necessari ragguagli dagli organi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) non ritiene che la necessaria terzietà possa risultare garantita da parte della stessa autorità proponente.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) giudica le posizioni espresse dal senatore Romeo e dalla relatrice Nocerino riconducibili a una comune volontà di pervenire alla massima chiarezza riguardo la correttezza della procedura di nomina in esame. Sottolinea quindi la preminenza della responsabilità politica che i vari Gruppi si assumono in sede di votazione in base alle conclusioni della relatrice e precisa che la richiamata, condivisibile necessità di verifica circa la conformità alla legge della proposta di nomina non può ovviamente in alcun modo costituire un precedente atto a legittimare in futuro richieste di approfondimento di natura meramente dilatoria.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) specifica la propria intenzione di non prendere parte alla votazione in mancanza di un chiarimento definitivo sulla regolarità della proposta di nomina.

Il presidente [DE VECCHIS](#) propone di convocare la Commissione per la formulazione e la votazione della proposta di parere martedì 28 gennaio, così da consentire in particolare alla relatrice la massima possibilità di compiere gli approfondimenti sollecitati.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*), prendendo spunto dagli interventi svolti nel corso della prima seduta antimeridiana in relazione alla trattazione dei disegni di legge in materia di *caregiver*, fa presente la necessità che venga acquisita agli atti parlamentari la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461, già assegnato alla Commissione, di cui sollecita peraltro l'incardinamento in tempi rapidi, al fine di consentire tale richiesta.

La senatrice [PARENTE](#) (*IV-PSI*) si associa, facendo presente l'urgenza di riprendere l'*iter* dei disegni di legge in materia di *caregiver*. Segnala peraltro, in merito al disegno di legge n. 1461, l'insufficienza delle risorse poste a copertura dei contributi figurativi.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'impegno unanime dei Gruppi parlamentari ai fini della presentazione del disegno di legge n. 1461 e fa presente le preoccupazioni di numerose associazioni riguardo l'esiguità delle risorse finalizzate alla copertura dei contributi figurativi; auspica pertanto che in particolare la maggioranza si attivi allo scopo di ottenere un aumento congruo della

dotazione finanziaria.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala le numerose sollecitazioni pervenute dalla società civile, a cui spera venga data al più presto risposta attraverso un adeguato reperimento di risorse.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sollecita una convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, necessario a definire l'agenda della Commissione secondo un quadro complessivo e sistematico.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*), riconosciuto il carattere comune dell'impegno sul tema del *caregiver*, auspica che si pervenga a definire una posizione di mediazione idonea a estendere in maniera adeguata la possibilità di fruizione dei contributi figurativi.

In riferimento alla proposta di nomina n. 41, richiede di convocare la Commissione nella giornata di domani, al fine di consentire lo svolgimento della votazione sulla proposta di parere.

Il presidente [DE VECCHIS](#) interviene brevemente su tale ultimo punto, facendo presente che si è già stabilito di convocare a tale scopo la Commissione il 28 gennaio prossimo.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Nannicini in ordine alla opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di effettuare una complessiva programmazione dei lavori. Fa quindi presente il proprio favore riguardo alla ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di *caregiver*, specificando peraltro che l'iniziativa legislativa n. 868, a sua firma, prevedeva di reperire le relative risorse dagli stanziamenti destinati alla sanità, piuttosto che alle politiche sociali. In considerazione della tendenza all'ospedalizzazione degli individui non autosufficienti e della maggiore economicità dell'assistenza domiciliare, osserva che la propria impostazione determinerebbe una razionalizzazione della stessa spesa sanitaria. Avanza quindi la preoccupazione che, in assenza di interventi legislativi idonei, l'assistenza domiciliare determinerà la sussistenza di una nuova e ampia area di lavoro sottopagato; richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di garantire livelli di preparazione omogenei per gli operatori impegnati nell'assistenza domiciliare e presso strutture di ricovero. Si riserva quindi di intervenire nel merito del disegno di legge n. 1461 quando ne sarà avviata la discussione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) riconosce l'esigenza di disporre di una programmazione efficace ed attenta dei lavori della Commissione, in particolare evitando di prevedere tempi di trattazione eccessivamente ridotti, tali da non garantire modalità adeguate di analisi, come troppo spesso avvenuto nel corso della Legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che provvederà alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi successivamente alla ripresa dei lavori di fine mese. Nel condividere l'importanza delle iniziative per la disciplina della figura del *caregiver*, si riserva di prendere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione bilancio ai fini di una richiesta in tempi rapidi della relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (ant.) del 26/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
164ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 157](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli (il cui testo è pubblicato in allegato), mettendo particolarmente in evidenza l'apprezzabile adozione, prevista dalla normativa europea in via di recepimento, di limiti alle esposizioni a radiazioni più restrittivi.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) riterrebbe opportuno un approfondimento del testo. Coglie l'occasione per segnalare l'urgenza della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed auspicare che la Presidenza di tale organo venga assegnata a un esponente delle forze di opposizione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di osservazioni viene quindi posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che sarebbe stato preferibile consentire di compiere gli opportuni approfondimenti in merito allo schema di osservazioni, piuttosto che procedere subito alla

votazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), prendendo atto del rilievo della senatrice Nisini, osserva che non sussista alcun motivo per attribuire alla Presidenza una qualsiasi volontà di comprimere il dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione sarà convocata alle ore 12 di martedì 3 marzo per il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; alle ore 15 della stessa giornata le Commissioni 1a e 11a riunite saranno convocate per le comunicazioni programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione.

In riferimento al ciclo di audizioni già previsto nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di *caregiver* ricorda le misure restrittive adottate dal Collegio dei Senatori Questori in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19: le audizioni saranno pertanto sostituite dall'acquisizione di documenti scritti.

Intervengono successivamente il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) e la senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI), segnalando la possibilità di acquisire le memorie di un numero più ampio di soggetti rispetto a quelli di cui era prevista l'audizione.

La presidente [MATRISCIANO](#) invita quindi i Gruppi a far pervenire alla presidenza le relative segnalazioni.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

L'11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom il cui termine di recepimento è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata, per il mancato recepimento della medesima, la procedura d'infrazione 2018/2044;
 - la direttiva 2013/59 Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione;
- considerato che:
- la suddetta direttiva attua un processo di armonizzazione legislativa aggiornando e raccogliendo

in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici);

- la direttiva reca due importanti aspetti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi recepiti dal decreto in esame: *a)* la riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti, pari a 20 mSv/a; *b)* la riduzione della concentrazione del gas radon sia negli ambienti di lavoro che nelle civili abitazioni, che passa al valore di 300 Bq/m³ e per le civili abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 passa al valore di 200 Bq/m³;

considerato altresì che:

- il decreto in esame, all'articolo 29, recepisce la direttiva 2013/59/Euratom relativamente ai limiti di esposizione alle radiazioni gamma (1 mSv/a) rilasciate dai materiali da costruzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Inoltre, prevede, per coloro che procedono all'immissione sul mercato di alcuni tipi di materiali riportati nell'allegato II del decreto in esame (ad esempio tufo, granito, porfido, pozzolane, lava) l'obbligo di determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 169 (pom.) del 04/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 4 MARZO 2020
169^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella seduta del 26 febbraio scorso, in relazione al disegno di legge n. 1461 (disciplina della figura del *caregiver*), è stato richiesto alle associazioni segnalate dai membri della Commissione, o che ne avevano fatto istanza autonomamente, di voler trasmettere in forma scritta osservazioni e suggerimenti sul testo. Avverte che le memorie pervenute saranno immediatamente rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1727) SANTILLO ed altri. - Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice [NOCERINO](#) (M5S), la quale osserva che dalle audizioni svolte presso la Commissione di merito è emersa l'esigenza di una conclusione rapida dell'*iter*, senza che vi siano particolari rilievi concernenti le disposizioni recate dal disegno di legge. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando la priorità da accordare alla tutela dei lavoratori e dei territori vittime di situazioni di disagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo facendo riferimento all'esigenza, ampiamente riconosciuta, di celerità nell'approvazione del provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rammenta che le Commissioni 9a e 10a hanno espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame entro il termine, scaduto il 1° marzo scorso. Segnala peraltro la possibilità che la 14a Commissione esprima le proprie osservazioni nel corso della giornata odierna.

Ha quindi la parola la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), la quale, rilevato il favore delle categorie interessate nei confronti del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce l'opportunità di attendere di disporre delle osservazioni della 14a Commissione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) segnala l'orientamento della 14a Commissione a esprimere osservazioni favorevoli, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche limitate all'ordinamento vigente, relative in particolare alla definizione dell'autorità competente.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI specifica che ai sensi della disciplina in esame, ai fini della definizione dell'autorità competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono aggiunti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute.

La proposta di parere favorevole della relatrice è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1727

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede misure in favore dei dipendenti di imprese del territorio impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi di cui in titolo;
in particolare, è previsto che la regione Liguria - nel limite delle risorse disponibili ad essa destinate ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 - possa erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) dell'11/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 11 MARZO 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

*SULLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1461 E CONNESSI
(CAREGIVER FAMILIARE)*

In riferimento ai disegni di legge n. 1461 e connessi (in materia di *caregiver* familiare), la [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri è scaduto il termine per la trasmissione delle memorie scritte da parte dei soggetti segnalati dai Gruppi. Tali testi sono disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili di competenza della Commissione, il relatore [NANNICINI](#) (PD) fa particolare riferimento alle motivazioni alla base del provvedimento in esame, espressione della doverosa attenzione alle esigenze di famiglie e imprese nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Propone quindi di esprimere un parere favorevole, pur rilevando che gli ambiti geografici e settoriali oggetto delle misure recate risultano superati e che si pone ormai l'esigenza di ulteriori provvedimenti a carattere organico a sostegno dell'economia e dell'occupazione.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) rammenta che, in conseguenza delle misure assunte ai fini del contenimento dell'attuale emergenza sanitaria, i lavori delle Commissioni sono al momento limitati alla trattazione degli atti urgenti ad essa correlati.

Nell'auspicare il rapido superamento dell'attuale situazione, preannuncia che la discussione dei disegni di legge in materia di *caregiver* familiare riprenderà non appena possibile. Si procederà anzitutto con l'illustrazione e l'abbinamento del disegno di legge n. 1717, assegnato alla Commissione il 4 marzo scorso.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione per specificare che l'orientamento del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione sulle proposte di parere relative al disegno di legge n. 1746 nelle Commissioni consultate deriva dalla scelta di privilegiare la valutazione del testo e degli emendamenti presso la Commissione di merito. Osserva quindi che ragioni di economia dei lavori consiglierebbero di accorpate le diverse disposizioni rese urgenti dall'emergenza sanitaria in un provvedimento unico.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.6. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
189^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva che il provvedimento in esame è particolarmente opportuno e necessario in considerazione della rilevanza della protezione delle reti informatiche delle amministrazioni pubbliche ai fini della sicurezza nazionale. Pone inoltre in evidenza il ruolo nevralgico della Presidenza del Consiglio in tale ambito.

In risposta a una sollecitazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) ricapitola quindi brevemente le disposizioni di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) richiama in principio il contesto normativo relativo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47. Fa quindi presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Riguardo le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 rilevanti per competenza, segnala l'integrazione dell'articolo 14 con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile.

Successivamente si sofferma sul previsto inserimento dell'articolo 14-*bis*, volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), segnalata l'opportunità di svolgere approfondimenti sulla materia, propone di concordare un termine entro il quale i Gruppi possano far pervenire alla Presidenza e alla relatrice proposte utili alla definizione delle osservazioni destinate alla Commissione di merito.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dichiara la propria disponibilità rispetto alla proposta del senatore Romeo.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di fissare per le ore 12 del 29 giugno p.v. il termine entro il quale i Gruppi potranno comunicare i loro eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1717 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1717, specificando in primo luogo che esso ha la finalità principale di attribuire un'indennità annuale di cura e assistenza ai *caregiver*, di natura soggettiva e corrisposta a domanda.

Dà quindi conto delle disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nonché la relativa dotazione finanziaria di cui all'articolo 1. Dopo aver rilevato che a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata l'emanazione di norme in materia di individuazione, nomina e valutazione del *caregiver* familiare, finalizzate all'ammissione alla fruizione dell'indennità, si sofferma sulle previsioni relative alle domande volte all'ottenimento dell'indennità stessa - la cui istruttoria è attribuita all'INPS - e alla determinazione dei relativi importi.

Segnala poi le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento recate dall'articolo 2, mentre il successivo articolo 3 riguarda il miglioramento dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul Fondo per le non autosufficienze.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 4, il quale dispone l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, la relatrice propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1717 con quella sui disegni di legge n. 1461 e abbinati.

La Commissione conviene.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alle fasi precedenti dell'*iter*, con particolare riguardo all'adozione del testo base.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il disegno di legge n. 1461, assunto quale testo base nella seduta pomeridiana del 18 febbraio, costituisce l'esito dei lavori svolti in sede di Comitato ristretto, caratterizzato dalla convergenza di tutti i Gruppi parlamentari.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) auspica un prosieguo rapido dell'*iter*, rammentando in particolare il contributo prezioso garantito dai *caregiver* e messo in evidenza durante l'epidemia da Covid-19, anche alla luce dell'esperienza delle residenze sanitarie assistenziali. Osserva a tale riguardo la necessità ineludibile di una congrua disponibilità di risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'aspetto innovativo concernente l'erogazione dell'indennità mensile recato dal disegno di legge n. 1717; propone pertanto di richiedere alle associazioni interessate di fornire in tempi sufficientemente brevi memorie scritte riguardanti tale proposta. Conclude ribadendo la necessità di un riconoscimento ai *caregiver* da parte del legislatore, anche in considerazione dei disagi e dell'impegno che hanno caratterizzato il periodo delle misure emergenziali.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che la Commissione ha già convenuto di richiedere memorie scritte in relazione al testo base e che numerosi soggetti hanno già trasmesso i rispettivi contributi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.7. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
191^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento - peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati - per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di "soggetti che operano nel settore della salute" di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, riguardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice [NOCERINO](#) (M5S), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere

richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.8. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 1° LUGLIO 2020
192^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati ([n. 181](#))
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) presenta uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla disciplina vigente tali da favorire l'ingresso nel territorio nazionale di minori non accompagnati, con un conseguente aggravio degli oneri a carico degli enti locali, cui è demandata l'assistenza a tali soggetti. Prosegue rilevando l'incongruità delle misure proposte nella fase attuale, in considerazione dei rischi sanitari connessi e delle ripercussioni sul mercato del lavoro.

Interviene brevemente il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), il quale nota che sarebbe di particolare interesse disporre dei dati relativi agli esiti delle politiche di accesso al lavoro e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che la questione dei minori stranieri non accompagnati è particolarmente sentita a livello degli enti locali, che spesso sostengono oneri di

notevole entità a vantaggio di interessi privati. Sottolineata quindi la presenza di altri elementi critici nello schema di decreto in esame, particolarmente in relazione alla coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica n. 394, e ribadita la gravità dell'impatto finanziario sugli enti locali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di osservazioni è infine posto in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) auspica che il disegno di legge in esame venga migliorato in conseguenza dell'impegno in fase emendativa del proprio Gruppo presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo perplessità in merito all'osservazione proposta, nel presupposto che, considerata la finalità di prevenire rischi per l'incolumità di altre persone, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, l'accertamento medico non possa essere conseguente solo a un'espressione di volontà del soggetto interessato.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere viene posto in votazione e approvato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replicando brevemente agli interventi svolti in discussione generale, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) rileva l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio recato dal disegno di legge in esame. Illustra quindi uno schema di parere favorevole sul provvedimento, il cui testo è pubblicato in allegato.

Pur rammentando il sostegno garantito dalla propria parte politica, allora parte della maggioranza di Governo, alla Camera dei deputati in prima lettura, il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) nutre però oggi dubbi, rispetto alle finalità del disegno di legge, relativamente agli strumenti individuati. Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) rileva la necessità di distinguere fra le lecite attività promozionali operate dalle imprese, spesso di grande utilità a fini informativi per il personale sanitario, dai veri e propri fenomeni corruttivi; a tale riguardo, valuta favorevolmente l'istituzione del pubblico

registro telematico prevista dal disegno di legge in esame. Dichiara infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nel preannunciare, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) richiama le finalità del disegno di legge, consistenti nella promozione della trasparenza dei rapporti fra imprese e sanità e nel contrasto alla corruzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere presentato dal relatore.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica con favore le disposizioni recate dal disegno di legge, volte a garantire un adeguato livello qualitativo del personale impiegato nel sistema di emergenza territoriale. Ritene pertanto indispensabile prevedere modalità di formazione e valutazione in riferimento al personale volontario impiegato in forza di convenzioni. Evidenzia poi l'utilità di conservare il numero 118, specificamente dedicato alle emergenze sanitarie, allo scopo di agevolare la rapidità degli interventi.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce l'importanza del tema della formazione, auspicando in particolare l'investimento da parte dei soggetti privati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) rammenta il lavoro proficuo svolto con il concorso di tutti i Gruppi

politici ai fini della redazione di un testo condiviso e auspica un'analogia armonia per il prosieguo della trattazione del disegno di legge n. 1461, nella consapevolezza della necessità di apportare miglioramenti al testo, con particolare riferimento all'articolo 5. Riguardo alle scelte compiute presso la Camera dei deputati, richiamate negli interventi di ieri, sottolinea che ricorrere alla dotazione finanziaria relativa al *caregiver* per finanziare una misura di sostegno di carattere temporaneo sarebbe stata una scelta inopportuna.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama la proposta di integrazione del ciclo di audizioni presentata nella seduta di ieri, specificando che tale richiesta non è stata motivata da una volontà dilatoria, bensì dalla consapevolezza dell'importanza di talune realtà associative. Sollecita quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, facendo presente la necessità di apportare diversi miglioramenti al testo base. Auspica a tale proposito che si verifichi un'adeguata apertura nei confronti delle proposte emendative del proprio Gruppo, il cui operato avrà carattere costruttivo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sui destinatari dell'attività legislativa intrapresa, caratterizzata dall'attenzione verso persone che dedicano la propria vita all'assistenza. Si rivolge quindi alle forze di maggioranza e al Governo in ordine alla questione delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'effettività dell'intervento legislativo, richiamando la possibilità offerta dalla disponibilità di fondi europei e dallo scostamento di bilancio.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) ritiene che nell'attuale fase sussistano le condizioni per un confronto con il Governo utile a individuare ulteriori risorse finanziarie. Fa quindi presente il proprio impegno al fine del miglioramento del testo base e, dopo aver messo in evidenza il ruolo fondamentale dei singoli nell'ambito dell'assistenza ai disabili, osserva che la Commissione si è già avvalsa dell'apporto di un ampio numero di associazioni.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni è dovuta a una volontà di operare con il maggiore coinvolgimento delle realtà associative. Rimarca quindi l'importanza della fase emendativa in ragione della sussistenza di margini di miglioramento del testo base. Osserva che tale finalità deve essere auspicabilmente condivisa dai Gruppi parlamentari, posto che il progresso nelle politiche per la disabilità non può che essere patrimonio condiviso. Sollecita pertanto la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta il Governo ad attivarsi al fine di consentire di disporre delle risorse necessarie.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la richiesta di integrazione del ciclo di audizioni non è motivata da alcuna intenzione di allungare i tempi dell'*iter* e ricorda l'impegno personale di diversi componenti della Commissione nei rispettivi territori in rapporto alle istanze provenienti da associazioni e individui. Nell'auspicare un'ampia condivisione degli obiettivi, fa presente l'opportunità di un impegno del Governo al fine di disporre delle necessarie certezze in ordine al sostegno finanziario.

La presidente [MATRISCIANO](#) esprime apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato dai diversi Gruppi, impegnati in un'opera di importanza fondamentale, consistente nell'innovare l'ordinamento con il riconoscimento della figura del *caregiver*. Dopo aver auspicato che lo spirito di condivisione già ampiamente manifestatosi continui a caratterizzare le fasi successive dell'*iter*, pone in evidenza la generale necessità di un cambiamento culturale nei confronti della disabilità.

Il sottosegretario DI PIAZZA riconosce l'importanza del tema trattato, che giustifica il coinvolgimento di un numero ampio di soggetti e apprezza il confronto finalizzato al conseguimento di un obiettivo funzionale al bene comune. Dato atto dell'importanza dello stimolo del Parlamento nei confronti del Governo, assicura il proprio impegno in merito alla questione dell'incremento delle risorse.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato immediatamente al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione all'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che la seduta, già convocata alle ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

L'11a Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato predisposto in forza dell'articolo 22 della medesima legge n. 47, che prevede la modifica del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, segnalato che:

- l'integrazione dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 2) dello schema di decreto in esame) con una disposizione volta a specificare che il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto della disciplina in materia di lavoro minorile;
- il previsto inserimento nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 dell'articolo 14-*bis* (articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto in esame), volto a disciplinare i casi in cui è richiesto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 716

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia,
considerato che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che, a seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte del medico specialista e accertamento da parte della commissione medico-legale, alla persona presa in cura sono riconosciute per il periodo di un anno, la condizione di «non remissione» e un'invalidità con delle percentuali specifiche,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare, con riferimento all'articolo 2, comma 3, la possibilità di precisare che l'accertamento della commissione medica venga richiesto direttamente dalla persona presa in cura, così da evitare si configuri come automatismo. Appare, altresì, opportuno specificare che le percentuali di invalidità vengano stabilite di volta in volta dalla commissione medica di riferimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che il provvedimento:

- promuove la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute;
- prevede l'introduzione, all'interno di un registro telematico, di un obbligo di pubblicità delle convenzioni e erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute (quando abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro) o di un'organizzazione sanitaria (quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro). Inoltre, sono soggetti al medesimo obbligo pubblicitario gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

considerato che:

- il 1 agosto 2013 negli Stati Uniti è entrato in vigore il cosiddetto *Sunshine Act*, approvato all'interno di un pacchetto di leggi sulla protezione dei pazienti e l'accesso alle cure, allo scopo di rendere trasparenti i finanziamenti agli operatori sanitari;
- l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle del *Sunshine Act* è doverosa al fine di agevolare buone prassi di comportamento che garantiscano il libero esercizio delle professioni sanitarie, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.9. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

194^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà brevemente conto dell'andamento dell'*iter*, con particolare riferimento ai lavori presso la Commissione di merito.

Il relatore [LAUS](#) (PD) esprime l'intenzione di avvalersi delle acquisizioni derivanti dal ciclo di audizioni che la 12a Commissione ha convenuto di svolgere.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) si riserva a sua volta di intervenire successivamente, alla luce di quanto emerso nel menzionato ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e

assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 1° luglio si è convenuto di fissare per le ore 13 del 22 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1461, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in discussione, migliorativo del trattamento del personale assunto a contratto. Osserva tuttavia che le previsioni concernenti la conservazione del posto per trecento giorni in caso di malattia, nonché nuove assunzioni, anche tramite il ricorso ad agenzie specializzate, e l'aumento delle retribuzioni risultano inconciliabili con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo unico. Auspica pertanto che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in merito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 199 (pom.) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
199ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII\)](#) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) presenta uno schema di parere favorevole sul documento in esame (pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver espresso l'auspicio di un intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle questioni della cassa integrazione e del pubblico impiego, rileva criticamente la mancanza nello schema di pareri di riferimenti al tema della formazione, che pure costituisce l'elemento fondamentale per superare le difficoltà sul piano dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che risente particolarmente del diffuso basso livello di scolarità. Evidenzia quindi la correlazione tra le politiche di carattere assistenzialistico, quali il reddito di cittadinanza, e lo scarso funzionamento delle politiche attive per l'impiego. Ritiene pertanto prioritario procedere a una seria valutazione dell'efficienza dei centri per l'impiego e a una revisione normativa volta ad agevolare il ricorso a strumenti contrattuali maggiormente flessibili, quali il rapporto a tempo determinato. Preannuncia infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che i temi fondamentali richiamati nello schema di parere sono condivisibili, ma nel complesso il testo presentato risulta eccessivamente generico. Sarebbe invece urgente sollecitare una verifica generale sugli esiti dell'introduzione del reddito di

cittadinanza, specie in considerazione della quota particolarmente bassa di percettori che riescono a inserirsi nel mercato del lavoro. Posta l'opportunità di garantire sostegno al reddito per talune categorie svantaggiate, ritiene imprescindibile una rimodulazione complessiva delle politiche attive e della rete dei centri per l'impiego. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di un ricorso allo *smart working* maggiormente meditato in riferimento alla pubblica amministrazione, considerato che l'erogazione di taluni servizi risulta fortemente rallentata proprio in conseguenza dell'utilizzo incongruo delle modalità di lavoro agile, con esiti penalizzanti per i cittadini e per la competitività delle imprese. Dichiarò infine l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo.

Nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, il senatore [LAUS](#) (PD) segnala che per l'attuazione degli obiettivi tracciati nel Programma nazionale di riforma è imprescindibile l'utilizzo oculato e tempestivo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea e, in tale ambito, costituisce un elemento fondamentale l'interlocuzione del Parlamento con il Governo. Dopo aver rilevato che la questione del lavoro risulta in concreto caratterizzante gli interventi programmati dal Governo in qualsiasi ambito, pone in evidenza, in quanto prioritario, l'investimento finalizzato al potenziamento del servizio sanitario. Un ulteriore aspetto strategico è a suo avviso rappresentato dalla fiducia da parte della politica nei confronti dell'impresa, la quale, così come i singoli cittadini, dovrebbe opportunamente giovare dei risultati di qualsiasi azione di contrasto all'evasione fiscale, per mezzo di una redistribuzione delle risorse ottenute. In conclusione, sottolinea la rilevanza del ruolo della Commissione nel confronto con il Governo in merito all'attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma nazionale di riforma.

Il relatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) rileva che nell'attuale fase storica è indispensabile l'integrazione fra strumenti universali di sostegno al reddito e politiche attive per l'impiego, anche alla luce della necessità di disporre di mezzi mirati per coloro che perdono il proprio lavoro in conseguenza di situazioni di crisi impreviste. Considera la riflessione su tali temi centrale nel dibattito politico e nel dialogo con il Governo, rispetto al quale è fondamentale il ruolo delle Commissioni parlamentari permanenti.

Richiamando l'intervento del senatore Floris, integra quindi lo schema di parere precedentemente presentato con un riferimento alle politiche per la formazione.

La presidente [MATRISCIANO](#) concorda sull'importanza strategica della formazione, che dovrebbe opportunamente integrarsi in misura maggiore con il sistema produttivo, in particolare attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti già esistenti, quali l'apprendistato, il quale costituisce una forma di investimento di alto valore da parte delle imprese.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere, così come modificato, il cui testo è pubblicato in allegato, è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 7, in quanto dispone una riduzione di 0,7 milioni per il 2020 dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di conto.

Richiama quindi l'articolo 8, comma 10, relativo all'inapplicabilità della proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC).

Si sofferma poi sull'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, riguardanti rispettivamente la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori, il reclutamento dei professori universitari e il passaggio dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo dei professori associati, mentre il successivo comma 5 modifica la disciplina che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

Dopo aver segnalato l'articolo 21, recante interventi in materia di responsabilità amministrativa-contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti richiama l'attenzione sull'articolo 29, comma 1, che apporta una serie di modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, nonché sul successivo comma 2, finalizzato a favorire la mobilità delle persone con disabilità tramite l'istituzione di una piattaforma informatica idonea a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.

Dà poi conto del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 31, che modifica l'articolo 12, comma 3-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, introducendovi previsioni attinenti al lavoro agile, in particolare riferite all'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali e volte a promuovere una maggiore diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) sollecita la valutazione del Governo in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli emendamenti.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente a tale proposito che la Commissione bilancio ha

convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva l'opportunità della convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'*iter*.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,
considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche della formazione e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale;
rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti;
vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561);
preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore;
considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL *DOC. LVII, N. 3, SEZIONE III, APPENDICE*
E ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI E VII

L'11a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, considerati i riferimenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020, particolarmente riguardo gli obiettivi del contrasto del lavoro sommerso, dell'integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, volta specialmente a favorire i giovani e i gruppi vulnerabili, nonché del sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro per mezzo del ricorso a una strategia globale; rilevate le priorità delineate in conseguenza della crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, quali la riqualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro - che contempla il potenziamento straordinario dei centri per l'impiego e interventi di carattere infrastrutturale -, la promozione dell'occupazione femminile, per la quale si prospettano un'estensione degli sgravi contributivi attualmente previsti in favore delle donne disoccupate da un certo periodo di tempo e il potenziamento della medesima misura nelle aree dove il livello di occupazione femminile sia particolarmente basso, nonché il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva già esistenti; vista l'attenzione attribuita alla materia della conciliazione vita-lavoro, oggetto della più organica iniziativa legislativa del Governo recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Atto Camera n. 2561); preso atto della volontà del Governo di procedere alla ricognizione degli ammortizzatori sociali, al fine di definire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un intervento organico nel settore; considerato l'intento di procedere all'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, volta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione negli ambiti sociale, lavorativo ed educativo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1461](#)

Art. 01

01.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *f*, *m*, *o* e *p*), e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di cura e assistenza.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo

componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siain condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura

del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b), ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;
- f) ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera b). Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera b), del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

12. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile o di telelavoro.

13. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite

interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la

certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

17. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del

primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i*-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver* ;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.

22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma

2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente

disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei caregiver familiari, proposti dalle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.

23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

28. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.

31. Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ch e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.

32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.» .

Consequentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11.

01.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati

di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di

cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».*

1.4

Parente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del *caregiver* familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze.»

1.5

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «persona assistita» con le seguenti: «persone assistite»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,» con le seguenti: «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».*

1.6

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma,

· *sostituire le parole: «con gli operatori» con le seguenti: «e partecipando attivamente all'organizzazione»*

· *aggiungere infine le seguenti parole: « nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».*

Al comma 3, dopo le parole: «il caregiver familiare è» aggiungere la seguente: «imprescindibilmente».

1.7

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «assiste e si prende cura della persona» inserire le seguenti: «, divenendone referente familiare»;*

b) *dopo le parole: «servizi sociali» inserire la seguente: «, educativi» e sostituire le parole: «di assistenza e di cura» con le seguenti: «di assistenza, di cura e di istruzione»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale».*

1.8

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».

1.9

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» con le seguenti: «del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».

1.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.»

1.11

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.»

1.0.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di curasostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità».

2.3

[Parente](#), [Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente», con le seguenti: «con i seguenti»;*

b) *al capoverso "255", dopo le parole: «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis,»;*

c) *dopo il capoverso "255", aggiungere il seguente:*

«255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».

2.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «255» con il seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.».

2.5

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso comma 255, sostituire le parole da: «Si definisce» fino a: «oncologica» con le

seguenti: «Si definisce Caregiver familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione, a causa di malattia.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255,

· *dopo le parole*: «croniche o degenerative,» *aggiungere le seguenti*: «non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»

· *dopo il n. 104, sostituire la lettera «o» con la seguente «e»*

· *sopprimere le parole da «ai sensi» fino alla fine del capoverso.*

2.6

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sopprimere la parola: «gratuitamente».

2.7

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, capoverso «255», sostituire le parole: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado», con le seguenti: «il quarto grado».

Art. 3

3.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.3

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», inserire le seguenti: «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti soggettivi.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

3.5

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.6

[Laforgia](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Nannicini](#)

Sopprimere il comma 2.

3.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire la seguente: «convivente» e dopo le parole «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».*

3.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» inserire le seguenti: «nonché convivente.».

3.10

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» fino alla fine del comma.

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Modalità di accesso e contributo di cura)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi

delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione di una indennità di cura, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti dai medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 1, articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1,

nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a) , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b) , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione

dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

4.3

[Nannicini](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» aggiungere: «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito».

4.4

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dichiarazione del presidio sanitario o sociale di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;

Conseguentemente:

- *alla lettera b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera;*
- *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) autocertificazione di convivenza»;*
- *sopprimere la lettera d)*

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «nel caso di rinuncia volontaria in favore di altro familiare convivente»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) atto di nomina del caregiver familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di nomina del caregiver è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare come caregiver familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come caregiver familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.».

4.6

[Parente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «sottoscritto» fino alla fine del comma con le seguenti: «secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

4.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «estremi» inserire le seguenti: «o copia» e sostituire le parole:

«dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» *con le seguenti*: «dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».

4.8

[Parente](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «estremi» aggiungere le seguenti: «o copia».

4.9

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.10

[Parente](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;

b) *al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo di *caregiver* con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.12

[Parente](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il caregiver familiare e la persona assistita;».

4.13

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere *caregiver* o, se temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».

4.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo l'attività di *caregiver* familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».

4.15

[Nannicini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» inserire le seguenti: «, fatto salvo se minore,».

4.16

[Modena](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di nomina con la sottoscrizione del caregiver presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla manifestazione del consenso.»

4.17

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il *caregiver* familiare, anche ai fini della sua sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il *caregiver* sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il *caregiver* sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge."

4.18

[Nannicini](#), [Nocerino](#), [Parente](#), [Laforgia](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera a)», con le seguenti: «ai commi 1, lettera a), e 2».

4.19

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso, lo stato giuridico di *caregiver* e la sua funzione cessano al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, sopravvenuta inidoneità psico-fisica o morte del *caregiver* familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.».

4.20

[Nannicini](#)

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».

4.21

[Campagna](#), [Auddino](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.»

4.22

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il *caregiver* familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso *voucher*, assegni di cura, *budget* di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità dei *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver familiare* a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».

5.3

[Nocerino](#), [Laforgia](#), [Nannicini](#), [Parente](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Bonus caregiver familiare)

1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale in favore dei *caregiver* familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno economico denominato "*bonus caregiver*".

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al *caregiver familiare*

non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

5.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1 Al Caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

2. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al comma 1.

4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziati le risorse finanziarie occorrenti.».

5.5

[Parente](#)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

2. Il riconoscimento dello *status* di *caregiver* familiare di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

5.6

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» con le seguenti: «quelli di operatore socio-sanitario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.7

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», inserire le seguenti: «, corrispondenti a 54 ore settimanali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.8

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».

5.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.11

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

5.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».

5.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;

b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.

2-ter. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo superiore ai quindici anni.».

Art. 6

6.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 2 dopo le parole: «caregiver familiare», inserire le seguenti: «sempre nel rispetto della libera scelta del caregiver familiare.»;*

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «segnalate dal caregiver familiare, ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro caregiver familiare all'interno del nucleo familiare;»;*

c) *sopprimere le lettere c), d) e f);*

d) *alla lettera h) sopprimere le parole da: «rilascio» fino a: «forme di»;*

e) *alla lettera l), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta»;*

f) *alla lettera m), inserire all'inizio le seguenti parole: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta».*

6.2

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni

nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.4

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

6.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».

6.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «anche con sostituzioni temporanee» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;».

6.7

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da svolgere», inserire la seguente: «prioritariamente».

6.8

[Cangini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche in caso di malattia grave», inserire le seguenti: «di patologie oncologiche gravi.»

6.9

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»

b) *Al comma 2, lettera e), dopo la parola «consulenze», inserire le seguenti: «e contributi»;»*

c) *Al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «Prevedendo l'esenzione*

pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».

d) *Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;»

e) *Al comma 3, dopo le parole «cui deve sottoporsi il caregiver familiare», inserire le seguenti: «o la persona da assistere»;*

f) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai caregiver familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;»

6.10

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) interventi di sollievo, di emergenza o programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal caregiver;».

6.11

[Zaffini](#), [Maffoni](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;».

6.13

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: « consulenze» inserire le seguenti: «e contributi».

6.14

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».

6.15

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni, delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;».

6.16

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi territoriali.».

6.17

[Parente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei professionisti dotati di adeguate competenze.».

Art. 7

7.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) *p* *rimettere il seguente comma:* «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura ed assistenza del *Caregiver familiare* i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ove possibile,»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81».

7.3

[Romano](#), [Nocerino](#), [Nannicini](#), [Laforgia](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. Il *caregiver familiare* lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

7.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

7.5

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» *con le seguenti:* «verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».

7.6

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», *inserire le seguenti:* «e a un cambio di mansione lavorativa» *e dopo le parole:* «di lavoro agile», *aggiungere le seguenti:* «senza alcuna penalizzazione salariale».

7.7

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» *con le seguenti:* «, verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».

7.8

[Nannicini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.».

7.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.10

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».

7.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.12

[Parente](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.0.1

[Mantovani](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per il sostegno dello studente *caregiver*)

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».

7.0.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Caregiver* studenti universitari)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera c) è aggiungere la seguente:

"c-bis) studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare:

- a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;
- b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».

7.0.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Ferie solidali*)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 (*Cessione dei riposi e delle ferie*) 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."»

Art. 8

8.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» aggiungere le seguenti: «durante ed»;

Consequentemente, al medesimo comma,

- *dopo le parole: «attività» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 3,»;*
- *sopprimere le parole: «operatore socio-sanitario o di altre»;*
- *dopo le parole: «socio-sanitaria» aggiungere le seguenti: «amministrativa, gestionale».*

8.2

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», fino alla fine con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.3

[Parente](#)

Sostituire le parole da: «previsti» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.4

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

1-quater. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva

1-quinquies. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».

8.5

[Parente](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di *caregiver* familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.»

Art. 9

9.1

[Laforgia](#), [Nocerino](#), [Parente](#)

Al comma 2, dopo le parole: «caregiver familiare» aggiungere le seguenti: «convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

9.2

[Parente](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. 1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».*

9.3

[Matrisciano](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'erogazione dei benefici per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere la presenza di un *caregiver* familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i principi e i criteri per le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.

3-ter. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini delle agevolazioni sociali previste.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».

9.0.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al *caregiver* familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

9.0.2

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.»

9.0.3

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi fiscali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita

comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.5

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutele per le malattie)

1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».

9.0.6

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutela assicurativa)

1. Per la persona assistita dal *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver* familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.».

9.0.7

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

9.0.8

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver familiari e delle persone con disabilità)

1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessita di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con

l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver*;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.».

9.0.9

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.».

9.0.10

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver* familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.»

9.0.11

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.».

9.0.12

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del *caregiver* e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».

9.0.13

[Parente](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

9.0.14

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-ter

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente « venticinque ».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.15

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#),

[Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del caregiver familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità, ai loro nuclei familiari e ai caregiver familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.»

9.0.16

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 10

10.1

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:« ed indagine multiscopo».

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».

Aggiungere, infine, il seguente comma: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento

generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

10.2

[Modena](#)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.

1-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»

b) al comma 2, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «anche con riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».

10.3

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

«Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».

10.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Caregiver Familiari Studenti Universitari)

1) Per gli studenti universitari nominati *caregiver* familiari si assicurano i seguenti trattamenti:

a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea;

2) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

[Romagnoli](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Giornata nazionale del caregiver familiare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 11

11.1

[Pizzol](#), [Nisini](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pucciarelli](#), [Testor](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.2

[Maffoni](#), [Rauti](#), [Zaffini](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.3

[Cangini](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Perosino](#), [Masini](#), [Pagano](#), [Caligiuri](#), [Galliani](#), [Caliendo](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berardi](#), [Aimi](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.».

11.0.1

[Nocerino](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1461
XVIII Legislatura

Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 92 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 305 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

[N. 338 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Commissione straordinaria diritti umani

[N. 40 \(pom.\)](#)

9 settembre 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

29 luglio 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(892\)](#) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1461\)](#) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4.20 si osserva che occorrerebbe sostituire le parole «dell'assistito» con le seguenti «nei confronti dell'assistito»;
- sull'emendamento 6.9 si osserva che la modifica di cui alla lettera f), che aggiunge un comma 4-bis, dovrebbe essere formulata in termini più puntuali;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 305 (pom.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) rivolge un indirizzo di saluto al senatore Tosato, rientrato a far parte della Commissione bilancio.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1169) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese relative a corsi di formazione e a spese di missione, occorre valutare l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa. Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con l'esigenza di formulare come previsioni di spesa gli oneri relativi ai corsi di formazione e alle spese di missione, nonché con l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Al riguardo, mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il RELATORE si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1220) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento di Kigali prevede il rifinanziamento del fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Per far fronte al maggior contributo che deve sostenere l'Italia viene prevista una spesa di 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019.

Relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, segnala che l'onere andrebbe configurato o come tetto di spesa o come previsione di spesa: nel testo proposto, come anche nella relazione tecnica, la tipologia di quantificazione dell'onere risulta invece ambigua.

Relativamente, invece, alla copertura, evidenzia che, nella relazione tecnica, si fa riferimento al triennio 2018-2020: non risulta quindi chiaro se sia stato già coperto finanziariamente il 2018, in quanto la copertura sembra decorrere dal 2019, e se la cadenza temporale dell'onere debba essere strutturale o meno, considerato che la stima del maggior onere sembrerebbe limitata al triennio 2018-2020.

Altresì, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la corretta quantificazione degli oneri e la loro decorrenza temporale, mettendo a disposizione una nota istruttoria funzionale alla riformulazione della clausola di copertura.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3, l'onere è stato configurato come tetto di spesa. Tuttavia, dal momento che quota parte degli oneri è rappresentata da spese di missione, occorre acquisire dal Governo gli elementi istruttori necessari a scorporare queste ultime, per riformulare i relativi oneri come previsione di spesa.

Altresì, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, risulta opportuno procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con i rilievi del relatore, mettendo a disposizione una nota istruttoria che reca una ipotesi di riformulazione dell'articolo 3.

Il RELATORE si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli oneri previsti nel provvedimento sono coperti con le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Al riguardo, occorre in primo luogo verificare la compatibilità degli oneri di carattere previdenziale (articolo 5) e fiscale (articolo 9), che non appaiono comprimibili, con una copertura avente natura di limite di spesa, le cui risorse dovrebbero peraltro essere ripartite annualmente tra le regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge. Va poi rilevato che manca la quantificazione degli oneri, prescritta dalla legge di contabilità e finanza pubblica, e deve essere comunque confermata la sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura. In relazione ai suddetti profili di criticità, risulta indispensabile acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata, peraltro già richiesta dalla Commissione di merito nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra le ulteriori riformulazioni, pervenute fino al 16 luglio, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.22 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.37 (testo 2), in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 5.4 (testo 2), in materia di individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.6 (testo 3), nella parte in cui prevedono il parziale superamento dei vincoli sui terreni agricoli per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.9 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 5.24 (testo 2), nella

parte in cui garantisce alle comunità dell'energia un accesso paritario a tutti i regimi di sostegno. Non ha osservazioni sulla proposta 5.53 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.58 (testo 2), nella parte in cui prevede tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.64 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.65 (testo 2), volta a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.72 (testo 2), in materia di misure di sostegno per la produzione di biocarburanti. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 5.100 (testo 2), nella parte in cui estende la procedura del silenzio assenso alle valutazioni di impatto ambientale relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da biometano. Non ha osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 2), 9.22 (testo 2) e 17.1 (testo 2). Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari della proposta 20.0.12 (testo 2), volta a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica, nonché misure di incentivo per aziende e consumatori. Sull'emendamento 20.0.37 (testo 2), volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Sulla proposta 20.0.37 (testo 3), chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47 (testo 2), concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sulla proposta 20.0.47 (testo 3), chiede conferma della sostenibilità della clausola di neutralità. Propone poi di iniziare l'esame degli emendamenti già illustrati nella seduta del 7 luglio, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione del breve lasso temporale che precede l'avvio dei lavori dell'Assemblea, chiede di soprassedere rispetto all'espressione dei pareri del Governo, per consentire ai senatori un approfondimento sulle proposte emendative segnalate dal relatore per criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE propone comunque di avviare l'esame degli emendamenti, in modo da acquisire gli orientamenti del Governo, ferma restando la piena disponibilità a sospendere la valutazione della proposte emendative meritevoli di approfondimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) riepiloga quindi gli emendamenti illustrati nella seduta del 7 luglio, ricordando, in riferimento alle proposte relative all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento.

Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera c), la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera b) prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.1, 1.2 e 1.4, rappresentando che, in merito all'emendamento 1.2, lo stralcio della direttiva su Campione d'Italia

deriva dal fatto che la suddetta direttiva risulta già recepita nel nostro ordinamento.

In merito agli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, formula un avviso contrario, in quanto comportano oneri non quantificati né coperti. Esprime altresì un parere contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 1.9.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento circa l'avviso di nulla osta espresso sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come la direttiva stralciata dall'emendamento in esame sia già stata recepita dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva come, sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, il relatore abbia formulato una valutazione prudenziale rispetto all'avviso negativo del Governo, sottolineando come la copertura finanziaria di tali proposte debba rinvenirsi nel meccanismo di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Al riguardo, chiede un approfondimento sulla corretta interpretazione della predetta disposizione.

Il PRESIDENTE osserva come il disposto dell'articolo 1, comma 3, debba presumibilmente riferirsi alle fattispecie di maggiore complessità, in quanto, se si utilizzasse tale copertura per ogni decreto delegato, non vi sarebbe una sufficiente capienza del fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA reputa opportuna una valutazione preliminare sull'articolo 1, comma 3, osservando che tale norma configuri una copertura residuale di cui occorre valutare la sostenibilità.

Rileva altresì come la valutazione contraria sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 trovi fondamento anche nell'assenza della relazione tecnica, la cui acquisizione risulta imprescindibile a fronte di emendamenti dalla portata generica e forieri di oneri non quantificabili.

Invece, l'emendamento 1.4 ha una natura diversa e non è tale da comportare oneri né quantificati né coperti, il che giustifica un avviso di nulla osta.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in assenza della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, non avrebbe preso la parola per chiedere un approfondimento sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Al riguardo, rammenta che il suddetto comma 3 dell'articolo 1 prevede, in caso di insufficienza del fondo per il recepimento della normativa europea, che i decreti delegati siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti apposita copertura finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, al di là delle valutazioni di merito, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 perseguono un mero auspicio foriero di oneri non quantificabili, invitando i presentatori a valutare, nella Commissione di merito, il perseguimento dei medesimi obiettivi attraverso una diversa soluzione.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il prosieguo dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812-A) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera f), espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*) delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice **CONZATTI (IV-PSI)** fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([101-bis](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*", con il seguente: "*n-bis* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residui industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.

In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*), e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*), 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.

Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuove configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori [GIROTTI](#) (M5S) e

[DELL'OLIO](#) (M5S), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.

In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "*plastic tax*".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29.

Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*)", con il seguente: "*n-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ([n. 198](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
367ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016* (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELTO FRATIN** (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri

disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([n. 227](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. Commissione straordinaria diritti umani

1.4.2.3.1. Commissione straordinaria diritti umani - Seduta n. 40 (pom.) del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
UMANI
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020
40ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PUCCIARELLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo.)

La presidente [PUCCIARELLI](#), nell'introdurre la seduta, sottolinea che essa comprenderà due momenti; il primo volto alla illustrazione ed alla approvazione del parere sui disegno di legge n. 1461 per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare, il secondo all'esame e votazione di una risoluzione a conclusione dell'approfondimento dell'affare assegnato sul tema della disabilità.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra lo schema di parere, ricordando che lo scorso 14 luglio la Commissione ha ascoltato in audizione il gruppo "Caregiver familiare Comma 255", e che in tale contesto è emerso il condivisibile auspicio che la figura del *caregiver*, da tutti riconosciuta come indispensabile, sia valorizzata attraverso un sistema di tutele crescenti, fondato su valutazioni individualizzate.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*), nel ringraziare la senatrice Binetti per il lavoro svolto, chiede che dal testo risulti la professionalità dell'assistenza data e che la richiesta di sostegno tenga conto di tale elemento.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel ringraziare per il lavoro svolto esprime condivisione rispetto al testo del parere.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca il clima costruttivo che si è realizzato in Commissione con riferimento alle problematiche della disabilità e ringrazia per il costruttivo lavoro svolto.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro che è stato realizzato, si dice

d'accordo con il testo del parere proposto.

La presidente [PUCCIARELLI](#), accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato e pubblicato in allegato. La proposta è approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul tema del diritto ad una vita libera e dignitosa delle persone con disabilità, con specifico riferimento agli ausili e ai percorsi di riabilitazione personalizzati, alla luce degli atti internazionali firmati e ratificati dall'Italia a tutela dei diritti umani degli individui disabili (508) (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 4.)

La presidente [PUCCIARELLI](#), relatrice, ricostruisce il percorso seguito dalla Commissione nel lavoro sulle disabilità e dà lettura della bozza di Risoluzione che potrebbe essere approvata a conclusione di tale esercizio.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede di discussione generale prende la parola la senatrice [FEDELI](#) (PD), che sottolinea l'importanza del lavoro svolto rimarcando il fatto che esso ha avuto luogo con il contributo di tutti i membri della Commissione e che ha esplorato molti aspetti della disabilità, il che consente oggi di avere un buon testo alla base della discussione odierna. Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [FEDE](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva il buon clima di discussione, molto costruttivo, che si è determinato in ordine a un tema cruciale per la vita civile come è la disabilità.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Rivolge allo stesso tempo un appello alla presidenza perché si attivi sul caso di condanna a morte per blasfemia di Asif Pervaiz, un cittadino pakistano di religione cristiana.

La senatrice [RAUTI](#) (Fdl) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e il testo formulato e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo; chiede al contempo che siano meglio specificati l'impegno al governo di rimuovere le barriere architettoniche e gli aspetti in ordine ai quali la Commissione chiede si dia attuazione alla legge cosiddetta "Dopo di noi", nonché la necessità di adottare misure sull'accessibilità digitale per le persone con disabilità.

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva che a proposito della lingua dei segni, cui il testo fa riferimento, andrebbe ricordato che ausili tecnologicamente avanzati danno un contributo fondamentale alla qualità di vita delle persone prive di udito.

La presidente [PUCCIARELLI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel testo che tiene conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione, approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1461**

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge in titolo relativo a disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno della figura del *caregiver* familiare;

premesso che il provvedimento segue l'introduzione della figura del *caregiver* familiare con l'art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

considerato che il provvedimento introduce norme che consentono di far emergere e di valorizzare il ruolo essenziale di assistenza e cura dei familiari da parte dei *caregiver* familiari;

considerato che tale ruolo da tempo richiede di essere riconosciuto in quanto tale attività viene svolta con imprescindibile impegno in forma continuativa e con grandi sacrifici;

sottolineato che una indagine Istat di qualche anno fa quantificava in 8,5 milioni i *caregiver* in Italia, di cui 7,3 milioni *caregiver* familiari, specificando che per oltre due milioni di persone la cura e l'assistenza di persone bisognose in famiglia rappresentava un impegno superiore alle 20 ore settimanali;

precisato a tale riguardo che - come ha messo in evidenza il 46° Rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese - il ruolo di *caregiver* familiare viene svolto nel 70% dei casi da donne;

rilevato che il periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 ha messo in evidenza l'importanza del ruolo svolto dai *caregiver* familiari ad integrazione dell'attività delle strutture sanitarie pubbliche;

ricordato a tale proposito che il Senato il 13 maggio 2020 ha approvato la mozione 1-00227 che tra l'altro impegna il governo a riconoscere e tutelare la figura del *caregiver* familiare dando ad essa un sostegno concreto che deve essere articolato anche attraverso adeguati servizi professionali; e che tale atto si aggiunge agli atti di indirizzo presentati da parte di numerosi senatori nel corso della corrente legislatura;

ricordato altresì che la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta sul tema delle disabilità e della dignità del vivere, lo scorso 14 luglio ha ascoltato in audizione alcuni rappresentanti di "Caregiver Familiari Comma 255" e che nel corso dell'audizione è stato manifestato l'auspicio che il riconoscimento ed il sostegno della figura del *caregiver* possa essere articolato in un sistema di indennità e tutele crescenti, sulla base di valutazioni individualizzate;

esprime parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 508
(Doc. XXIV-ter, n. 4)**

La Commissione,

premesso che:

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1948 sancisce principi inderogabili di uguaglianza, libertà e dignità come fondamento di ogni convivenza civile;

il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità,

l'Italia ha ratificato tale Convenzione e il Protocollo opzionale con legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

l'Agenda 2030, tra gli "Obiettivi del Millennio", contiene indicazioni importanti per realizzare società che siano realmente in grado di tenere conto di tutti i cittadini, valorizzandone il contributo;

le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell'Istruzione dell'Unesco del 2009 affermano il principio della creazione di ambienti e comunità di apprendimento che formandosi progressivamente si dispongano meglio alla integrazione di studenti con difficoltà;

premesso inoltre che:

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 26 riconosce il diritto delle persone disabili alla piena partecipazione alla vita sociale;

nel 2011 l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che in tal modo costituisce la prima convenzione sui diritti umani ratificata dall'UE;

l'Unione europea, sin dagli anni '80 è attiva con programmi a favore delle persone disabili, nell'ambito dei programmi Horizon, Helios I, Helios II, con interventi mirati, anche grazie al prezioso contributo dell'*European Disability Forum*;

nel 2010 è stata lanciata la Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020);

Il 30 novembre 2016 il Consiglio d'Europa ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità (2017-2023);

considerato che:

da quasi venti anni opera la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e da oltre trenta la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati",

il 22 giugno 2016 è stata approvata la legge n. 112, cd. "Dopo di noi", che tuttora deve essere pienamente attuata;

dopo una lunga attesa con il DPCM del 12 gennaio 2017 è stato adottato il nuovo Nomenclatore tariffario che, tuttavia, richiede ulteriori interventi affinché siano individuati ausili per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, come già previsto dall'art. 30 bis della legge 96 del 21 giugno 2017;

nell'attuale 18a legislatura, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio la competenza in ordine sia alle politiche per le persone con disabilità, sia all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

dal primo gennaio 2020 è attivo presso la Presidenza del Consiglio l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel cui ambito opera l'Osservatorio, che ha il compito di garantire la tutela

e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e favorire piena ed effettiva partecipazione, inclusione sociale, autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

rilevato che:

l'emergenza sanitaria in seguito alla pandemia da Covid-19 ha notevolmente aggravato la condizione delle persone disabili, delle famiglie, degli studenti con disabilità;

il 14 aprile 2020 il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa ha adottato una Dichiarazione in materia di diritti dell'uomo in rapporto alla pandemia di Covid-19, riaffermando con forza la necessità di politiche che tengano conto, proprio in ragione dell'emergenza sanitaria, delle necessità di assistenza e di vicinanza sul piano personale e umano, delle persone con disabilità;

il 18 maggio 2020, a New York è stata approvata dalle Nazioni Unite la dichiarazione congiunta su "Risposta inclusiva della disabilità a Covid-19 - Verso un futuro migliore per tutti", sostenuto da 138 Paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea;

l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, la Vice Presidente della Commissione per i valori e la trasparenza e la Commissaria per l'Uguaglianza dell'Unione europea hanno subito espresso formalmente apprezzamento per tale documento, ribadendo l'impegno a sostenere i diritti delle persone con disabilità;

sottolineato che:

Il 20 marzo 2020, per la prima volta la Commissione europea, d'intesa con il Consiglio Economia e finanza dell'Unione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale, di fatto sospendendo il Patto di stabilità e crescita;

la legge 27/2020, che ha convertito il decreto legge 18/2020, cd "Cura Italia", ha introdotto misure a favore della salute e del lavoro delle persone con disabilità, quale categoria di cittadini maggiormente esposta al rischio di contagio;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Rilancio Italia", ha previsto l'incremento del Fondo per le non autosufficienze (FNA), prevedendo altresì una specifica destinazione di 20 milioni per la realizzazione di progetti di vita indipendente; l'incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cd Fondo sul "Dopo di noi"; nonché l'istituzione del "Fondo per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", finalizzato tra l'altro a supportare la riapertura "sicura" dei centri diurni per disabili;

il Governo sta lavorando alla realizzazione di una *Disability Card*, che fa riferimento alla Strategia dell'Unione Europea sulla disabilità, destinata a consentire alle persone con disabilità l'accesso a costi ridotti o senza costo alcuno a servizi in materia di cultura, trasporti, tempo libero in Italia e in altri paesi dell'Unione, in condizioni di reciprocità;

ricordato che:

pur rappresentando i disturbi del neurosviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza un ambito di particolare rilevanza per la salute pubblica e richiedendo interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi, insieme a competenze specialistiche mirate e aggiornate, coinvolgimento attivo ed *empowerment* dei familiari e dei contesti di vita, essi ricevono risposte parziali e frammentarie, in

un sistema dei servizi gravemente insufficiente per risorse e non più adeguato come modelli organizzativi e formazione;

negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e intervento per disturbi del neuro-sviluppo dell'età evolutiva e un cambiamento nella tipologia di utenti e famiglie e dei loro bisogni e si è registrato un aumento degli accessi ai servizi tale da vedere raddoppiare in dieci anni il numero degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile, e nonostante il continuo aumento della domanda, si continua a rilevare una persistente ed elevata disomogeneità nell'organizzazione della rete dei servizi nelle diverse Regioni italiane, che determina disomogeneità nei percorsi e rende complesso garantire equità di risposte e uniformità della raccolta dati;

le risposte ai bisogni di salute dei bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo nell'età evolutiva, che creano specifiche forme di disabilità, rivelano una grande discrepanza tra il giusto investimento di risorse sulla salute fisica dei bambini e l'ancora insufficiente investimento nell'ambito della disabilità: appare indispensabile definire un piano di intervento strategico pluriennale ampio e diffuso che consenta di affrontare progressivamente i nodi trattati nella presente risoluzione;

ricordato inoltre che:

in base al rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni" del dicembre 2019, in Italia sono oltre tre milioni le persone con disabilità e rappresentano il circa 5,2 per cento della popolazione (di cui un milione e mezzo gli anziani e quasi un milione le donne);

la Commissione ha svolto sul tema un intenso lavoro mediante audizioni specifiche;

impegna il Governo:

I. ad attuare pienamente le Convenzioni internazionali che riguardano i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità sottoscritte e ratificate dall'Italia;

II. ad adottare le misure necessarie per dare attuazione completa alle norme di legge sulla integrazione delle persone disabili e il miglioramento della loro vita nella società, con un maggior raccordo tra politiche nazionali e politiche regionali e locali in materia, anche attraverso un'azione di verifica e controllo della corretta attuazione delle norme vigenti al fine di pervenire a una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, prevedendo in tal senso eventuali premialità o penalità per gli enti territoriali; per tali finalità destinare ulteriori risorse nella rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione di tutti alla vita sociale e politica, a partire dalla implementazione della lingua dei segni e dall'uso degli ausili tecnologicamente più avanzati, nonché dalla accessibilità digitale nell'ambito della partecipazione democratica;

III. ad operare concretamente e celermente, d'intesa con gli enti territoriali, per la rimozione delle barriere architettoniche;

IV. ad adottare iniziative volte a garantire l'inserimento e la piena integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, rafforzando gli strumenti e i sistemi attualmente in vigore, anche allo scopo di contrastare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolar modo rispetto ai lavoratori più vulnerabili;

V. a sostenere le famiglie e i *caregiver*, semplificando le procedure tecnico-amministrative per il riconoscimento delle disabilità nel passaggio dalla minore alla maggiore età;

VI. a stanziare le risorse necessarie per accrescere gli importi delle pensioni e degli assegni di invalidità sia rispetto agli invalidi civili totali - anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2020, n. 152, che li concerne - sia rispetto agli altri titolari di pensioni o assegni non interessati da tale sentenza, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone che maggiormente si trovano in stato di bisogno;

VII. a dare attuazione in tutte le sue parti alla legge 112/2016, cd. "Dopo di noi" dotandola di adeguate risorse, in modo da assicurare alle persone con disabilità piena dignità di vita;

VIII. a realizzare la *Disability Card* prevedendo l'accesso gratuito - o a costi ridotti - a trasporti e a beni e servizi culturali, operando nel senso che possano valere anche all'estero;

IX. ad ampliare e completare i servizi che si occupano degli aspetti relativi alla disabilità psicofisica di bambini e adolescenti, alle loro necessità riabilitative specifiche, tenendo conto delle peculiarità dell'età evolutiva, delle diverse eziologie, delle fasi di sviluppo che connotano la disabilità pediatrica e adolescenziale e della interazione tra il minore, la famiglia e la comunità di appartenenza, in relazione alle altre reti esistenti sul territorio;

X. a provvedere a un ulteriore aggiornamento del Nomenclatore tariffario che tenga conto delle esigenze dei disabili più gravi, anche prendendo in considerazione la possibilità - alla luce del fatto che il rapido progresso tecnologico rende talvolta superati in breve tempo ausili e protesi - di introdurre sistemi di erogazione che lascino maggiori margini di scelta al singolo utente disabile,

XI. a rafforzare e consolidare il ruolo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dotandoli di risorse e strutture adeguate, anche al fine di realizzare report puntuali sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle singole Regioni ed enti locali, con l'obiettivo di rilevare *best practices* da poter implementare su tutto il territorio nazionale;

XII. a promuovere ogni iniziativa necessaria perché all'inizio non solo del prossimo anno scolastico, ma anche di quelli futuri, il mondo della scuola e della formazione in generale sia attrezzato in termini di strutture e di personale per permettere a tutti gli studenti con disabilità di partecipare agli insegnamenti ed alle attività;

XIII. a dotare di adeguate risorse finanziarie le Regioni e gli altri enti locali, anche allo scopo assicurare la più ampia omogeneità dei servizi sul territorio, prevedendo al contempo meccanismi di controllo sull'uso di tali risorse;

XIV. ad attivarsi presso le Istituzioni europee, in accordo con gli Stati membri dell'Unione, affinché le risorse stanziare nel Fondo Sociale Europeo Plus tengano conto delle esigenze relative alle disabilità e le spese destinate a politiche di inclusione delle persone disabili siano escluse da limitazioni e vincoli nell'ambito di quanto previsto dal Patto di stabilità.

